

OBIETTIVO QUALITÀ

Il ruolo delle certificazioni volontarie come elemento di difesa nel processo penale

a cura di **Gaetano Forte**

Avvocato, Studio Legale Avv. Gaetano Forte


Per escludere ogni responsabilità aziendale le procedure obbligatorie per legge non sono più sufficienti. Oggi, anche il giudice, che deve verificare la sussistenza della colpa, valuta positivamente l'esistenza di certificazioni volontarie

Le contestazioni penali rivolte nei confronti dei legali rappresentanti ovvero delegati di aziende alimentari sono sempre più numerose e complesse.

Le procedure obbligatorie per legge (prima fra tutte la predisposizione di un adeguato piano Haccp) non sono considerate ormai dai giudici più sufficienti per escludere ogni responsabilità aziendale e devono pertanto correlarsi con altre procedure, volontarie, che permettono di affermare la cosiddetta "inesigibilità di un comportamento diverso".

Tale concetto, non espressamente codificato nel nostro sistema giuridico, viene preso come elemento fondante per l'esclusione della responsabilità penale, sia da parte della giurisprudenza, sia da parte della dottrina prevalente e trova le sue basi nei principi generali della nostra Costituzione e del sistema penale.

In particolare, l'art. 40 del codice penale recita: «Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza



del reato non è conseguenza della sua azione od omissione».

Occorre pertanto una prova certa della relazione fra il comportamento e l'evento che si è verificato.

Tale relazione va ricercata nel cosiddetto nesso di causalità, oltre che nella verifica dell'elemento soggettivo del reato, inteso come volontarietà o meno del verificarsi dell'evento.

Se per alcuni reati tipici delle aziende alimentari, come per esempio le frodi nell'esercizio del commercio (classico esempio una dichiarazione in etichetta di provenienza del prodotto non corrispondente a verità – *Made in Italy*), è necessario che la pubblica accusa fornisca la prova certa del dolo, ossia che l'evento dannoso o pericoloso sia stato dall'agente voluto e

previsto come conseguenza della propria azione od omissione; diversa valutazione occorre fare per i reati contravvenzionali previsti dalla legge 283/1962.

Per l'integrazione di tali reati, è sufficiente la colpa, definita dall'art. 43 del codice penale nei seguenti termini: «L'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Occorre pertanto che l'azienda, per escludere la propria responsabilità, dimostri di avere agito secondo diligenza e buona fede.

La giurisprudenza ormai costante afferma che: *"La buona fede può esimere da responsabilità penale soltanto quando l'imputato sia incorso nella violazione della legge per cause indipendenti dalla sua volontà, nonostante la sua concreta intenzione di uniformarsi alla legge stessa [...], l'imputato deve aver dato prova di aver eseguito o fatto eseguire i controlli possibili e d'aver posto in essere tutte le precauzioni idonee ad evitare che i prodotti alimentari non conformi a legge e pericolosi per la salute pubblica vengano avviati al consumo"* o ancora *"al fine di escludere la responsabilità nelle contravvenzioni per l'esistenza della buona fede è necessario che l'imputato provi di aver fatto quanto poteva per osservare la legge per cui nessun rimprovero può essergli mosso neppure per negligenza, imprudenza"*.

L'importanza delle certificazioni volontarie

Al fine di dimostrare pertanto la mancanza assoluta di colpevolezza, l'azienda deve dimostrare non solo di avere adeguatamente valutato il rischio, non solo di avere eseguito ogni analisi al fine di verificare se il sistema di autocontrollo previsto in via astratta sia in effetti adeguato, ma anche di essere stata sottoposta a verifiche ispettive da parte di terzi.

Oltre ai sopralluoghi degli organi ufficiali (primi fra tutti i soggetti delegati dal Ministero della Salute - Asl e Nas - che devono controllare le attività aziendali, valutando il corretto adempimento degli obblighi dettati dalla normativa vi-

gente), assumono particolare rilievo i controlli svolti da enti terzi, che rilasciano certificazioni di qualità del prodotto e del processo.

Per attestare l'assoluta mancanza di colpevolezza, l'azienda deve dimostrare di essere stata sottoposta anche a verifiche ispettive da parte di terzi

I sistemi di certificazione volontaria, sia che certifichino il rispetto di normative internazionali (ad esempio, Iso) sia il rispetto di parametri dettati dalle grandi catene di distribuzione organizzata per esportazione (ad esempio Ifs, Brc), comportano un sopralluogo di ente terzo, che deve rispettare requisiti obbligatori dettati dal sistema Accredia (referente italiano per gli accreditamenti). All'esito di un percorso valutativo, viene pertanto rilasciata la certificazione.

Tale elemento ha un ruolo indubbiamente commerciale, poiché l'azienda certificata è considerata più affidabile da parte dei *partners* commerciali.

Tuttavia, l'esistenza di certificazioni volontarie è oggi valutata positivamente anche dal giudice, che deve verificare la sussistenza della colpa.

Se chiaramente non può essere considerata da sola sufficiente quale elemento difensivo, tuttavia, se inserita in un sistema di corretto adempimento degli obblighi dettati dalla normativa, contribuisce a delineare un comportamento corretto.

Il giudice, se la difesa fornirà piena prova di tutti i controlli svolti dall'azienda, nonché delle verifiche positive svolte da enti terzi, dovrà emettere sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, mancando l'elemento soggettivo, necessario per costituire il reato stesso.

Elemento soggettivo nel caso specifico da qualificarsi come assenza di colpa, ossia inesigibilità di un comportamento diverso, come sopra definito.